

## UNITA' ACQUISTI Resp. Isidoro Fucci

Buonasera di seguito si riporta il chiarimento della Stazione Appalto.

La prescrizione della *lex specialis* ove prevede che "PER CONTRO NON SARANNO CONSIDERATI IMPUTABILI AL CONCORRENTE EVENTUALI ATTIVITÀ E/O SERVIZI DI INGEGNERIA E/O ARCHITETTURA DAL MEDESIMO SVOLTI PER CONTO TERZI. CIÒ IN QUANTO EVENTUALI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PRESTATE DAL SINGOLO PROFESSIONISTA – CHE NON ABBAIA POI SOTTOSCRITTO ALCUN PROGETTO – NON POSSONO RITENERSI EQUIVALENTE, IN TERMINI DI VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ TECNICA E DELL'ESPERIENZA DEL CONCORRENTE MEDESIMO, ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL PROFESSIONISTA CHE SOTTOSCRIVE GLI ELABORATI PROGETTUALI, ASSUMENDO LA PATERNITÀ E LA RESPONSABILITÀ DI QUANTO IN PROGETTO", deve intendersi riferita esclusivamente alle attività di consulenza di "ausilio alla progettazione" che non sono ammissibili ai sensi dell'art. 5.1 delle Linee Guida ANAC n. 1 in applicazione del principio generale in base al quale "la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista".

Di contro, devono ritenersi ammissibili, come previsto dai punti 2.2.2.3 e 2.2.2.4 delle Linee Guida ANAC n. 1/2016 "i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv), del Codice, le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara".

**Il Resp. Unità Acquisti  
(Arch. Isidoro Fucci)**

**"Lavoriamo per il benessere della comunità e del territorio"**